

RISOLUZIONE n. 3/99 del 18.5.1999

Risoluzione sulla istituzione delle sezioni staccate delle Commissioni tributarie regionali

I) La legge 18 febbraio 1999 n. 28 individua (art. 35 che introduce l'art. 1 *bis* del D.Lgs 545/92) i criteri per la istituzione delle sezioni staccate delle Commissioni tributarie regionali.

La normativa prevede l'istituzione ("saranno istituite") delle predette sezioni staccate nei comuni rispettivamente:

1) sede di Corte d'Appello o di sezioni staccate di Corte d'Appello ovvero di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali.

In mancanza di tali organi giudiziari le sezioni staccate delle Commissioni tributarie regionali vanno, comunque, istituite nei Comuni;

2) capoluoghi di provincia con oltre 120.000 abitanti alla data di entrata in vigore della legge citata e distanti non meno di 100 chilometri dal Comune capoluogo di regione.

Entrambi i requisiti devono essere presenti (numero di abitanti e distanza) in quanto la chiara dizione della legge li prevede cumulativamente e non alternativamente.

L'art. 35 L. n. 28/1999 non sostituisce, ma si aggiunge (art. 1 *bis*) all'art. 1 del D.Lgs 545/92 che, al secondo allinea, prevedeva la "possibilità" di istituire "sezioni delle commissioni provinciali e regionali" "... ubicate, ove occorra, presso le sedi delle attuali commissioni di primo e secondo grado".

Pur non essendo stato abrogato espressamente il citato art. 1, tuttavia deve essere ritenuto implicitamente abrogato nella parte in cui prevedeva la facoltà di istituzione delle sezioni delle Commissioni tributarie provinciali e regionali fino alla data del 31 dicembre 1996, sia perché superato dalla nuova normativa, sia perché trattasi di norma transitoria ed essendo, comunque, decorso tale termine.

Non avendo l'art. 1 *bis* D.Lgs 545/92 previsto la istituzione delle sezioni staccate delle Commissioni tributarie provinciali allo stato non sarà possibile istituire sezioni staccate delle predette commissioni.

II) Le istituende sezioni staccate delle Commissioni tributarie regionali non sono organismi autonomi ma, così come previsto per le "sezioni staccate", già contemplate nell'art. 1 D.Lgs 545/92, "costituiscono mera articolazione interna delle commissioni tributarie".

Inducono a tale considerazione l'interpretazione letterale e sistematica dell'art. 1 e 1 *bis* D.Lgs 545/92.

Ove si fosse ritenuto di attribuire autonomia a tali organismi si sarebbe

prevista la istituzione di nuove Commissioni regionali con individuazione delle rispettive competenze territoriali e non, invece, la istituzione di “sezioni staccate”.

Inoltre non vengono variati gli organici sia dei giudici che del personale amministrativo delle Commissioni regionali in quanto è espressamente prevista l’istituzione delle “sezioni staccate” “nei limiti numerici dei contingenti di personale già impiegato negli uffici di segreteria delle commissioni tributarie, senza incrementare il numero complessivo dei componenti delle medesime commissioni” (art. 1 *bis* D.Lgs 545/92).

Quanto alle modalità di istituzione delle predette Commissioni, in mancanza di specifica previsione normativa, deve farsi riferimento all’art. 1 del D.Lgs 545/92 e, pertanto, alla loro istituzione, comprensiva anche del numero di sezioni di cui dovranno essere composte, si provvederà con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro e con il Ministro di Grazia e Giustizia, come originariamente previsto per la individuazione delle sezioni staccate (art. 1, secondo allinea D.Lgs 545/92), e come contemplato per l’adeguamento del numero di sezioni di ciascuna Commissione dall’art. 1, comma 4, D.Lgs 545/92.

III) Al fine di individuare il numero delle sezioni di ciascuna “sezione staccata”, dovrà preliminarmente, specificarsi l’ambito di competenza interna.

La legge non prevede nulla al riguardo.

Esigenze di razionalizzazione consentono di individuare la competenza territoriale di ciascuna “sezione staccata” in base ai seguenti criteri:

1) nel caso in cui la “sezione staccata” sia ubicata in un Comune sede di Corte d’Appello, alla stessa compete la cognizione degli appelli avverso le decisioni delle Commissioni tributarie provinciali aventi sede nel distretto della Corte di appello;

2) nel caso in cui la “sezione staccata” sia ubicata in un Comune sede di sezione staccata di Tribunale amministrativo regionale, alla stessa compete la cognizione degli appelli avverso le decisioni delle Commissioni tributarie provinciali aventi sede nel distretto della sezione del Tar;

3) nel caso di istituzione presso un Comune sede di Corte d’Appello e sede anche di sezioni staccate di Tribunali amministrativi regionali, qualora abbiano circoscrizioni territoriali non coincidenti, alla sezione staccata compete la cognizione degli appelli avverso le decisioni delle Commissioni tributarie provinciali aventi sede nella circoscrizione più ampia;

2) nel caso di istituzione presso capoluoghi di provincia con oltre 120.000 abitanti e distanti non meno di 100 chilometri dal Comune capoluogo di regione, alla sezione staccata compete la cognizione degli appelli avverso

so le decisioni della relativa Commissione tributaria provinciale.

Ai fini della determinazione della distanza chilometrica si tiene conto di quella ferroviaria:

Sedi di Corte d'Appello e sezioni staccate di Tar	Competenza interna commissioni tributarie provinciali		
Brescia	Brescia, Bergamo, Mantova, Cremona		
Caltanissetta	Caltanissetta, Enna		
Catania	Catania, Ragusa		
Lecce	Lecce, Brindisi		
Messina	Messina		
Reggio Calabria	Reggio Calabria		
Salerno	Salerno, Avellino		
Sassari	Sassari, Nuoro		
Taranto	Taranto		
Sezioni staccate di Tar			
Parma	Parma, Piacenza, Reggio Emilia		
Pescara	Pescara, Chieti		
Latina	Latina, Frosinone		
Comuni con più di 120.000 abitanti distanti dal capoluogo di regione più di 100 km	Numero di abitanti	Distanza km	Competenza interna commissioni tributarie provinciali
Foggia	156.268	123	Foggia
Rimini	127.960	111	Rimini
Livorno	167.512	121	Livorno
Siracusa	125.941	250	Siracusa
Verona	255.824	110	Verona

La finalità di razionalizzazione sul territorio della trattazione degli appelli – con evidenti risparmi di tempo ed economici da parte sia dei contribuenti che dell'Amministrazione finanziaria, in quanto sia i contribuenti che i rappresentanti degli Uffici finanziari non saranno più costretti a lunghe trasferte, unitamente ai giudici dimoranti in comuni distanti dai capoluoghi di regione – va, tuttavia, completata con la possibilità di prevedere il deposito degli appelli direttamente presso la sezione staccata della Commissione regionale competente per la trattazione.

Ove, tuttavia, l'appello sia depositato presso la segreteria della Commissione tributaria regionale e non presso la segreteria della sede staccata, scaduto il termine di cui agli artt. 23 e 54 D.Lgs 546/92, formato il fascicolo d'ufficio, il presidente della Commissione regionale lo assegnerà ad una delle sezioni staccate trasmettendolo alla relativa segreteria.

L'individuazione del numero di sezioni di ciascuna sede staccata dovrà essere determinato in base al movimento dei procedimenti delle rispettive Commissioni provinciali nell'ultimo biennio.

IV) Quanto al funzionamento delle sezioni staccate, poiché non hanno autonomia rispetto alla Commissione regionale, il presidente della Commissione regionale dovrà determinare annualmente, con decreto, i criteri e le modalità di funzionamento delle sezioni staccate e la composizione delle relative sezioni.

A tal fine dovrà procedere ad interpello tra tutti i giudici della Commissione regionale e dovrà attenersi, per la composizione delle sezioni staccate, ai criteri generali determinati dal Consiglio di presidenza.

In caso di richieste di assegnazioni alle sezioni staccate di un numero di componenti superiore agli incarichi da assegnare (presidenti di sezione, vicepresidenti, giudici), sarà adottato il criterio della residenza del componente nelle provincie ricomprese nella competenza interna delle sezioni staccate e, a parità di tale requisito, al criterio della maggiore anzianità di servizio nelle Commissioni tributarie, temperato con l'esigenza di diversificazione delle competenze professionali dei componenti di ciascuna sezione.

In caso di richieste di assegnazioni alle sezioni staccate di un numero di componenti inferiore agli incarichi da conferire, sarà adottato il criterio della residenza del componente nelle provincie ricomprese nella competenza interna delle sezioni staccate e, in via subordinata, al criterio della minore anzianità di servizio nelle Commissioni tributarie, temperato con l'esigenza di diversificazione delle competenze professionali dei componenti di ciascuna sezione.

Il presidente della Commissione regionale dovrà anche provvedere, almeno mensilmente alla assegnazione dei ricorsi alle sezioni.

Si auspica l'adeguamento o, comunque, la copertura degli organici del personale di segreteria delle commissioni tributarie ed in particolare di quelle regionali, spesso insufficiente ed in numero notevolmente inferiore a quello previsto nelle relative piante organiche.

Appare necessario istituire una Commissione paritetica tra il Ministero delle Finanze ed il Consiglio di presidenza al fine di individuare il numero delle sezioni di ciascuna "sezione staccata" ed i relativi problemi organizzativi.